

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 17/12/2025

FATTO

Il rappresentante legale della società ricorrente riferisce che in data 14/04/2025 riceveva la telefonata di un individuo interessato all'acquisto di una autovettura della società, destinata alla vendita per € 58.000,00.

Afferma che, prima di completare le operazioni di vendita, chiedeva all'acquirente una foto dell'assegno circolare, che inviava in data 17/04/2025 tramite app di messaggistica istantanea ad una dipendente della resistente al fine di verificare l'esistenza del fondo a copertura dell'assegno emesso.

Rappresenta che, ricevuta conferma circa la bontà del titolo dalla resistente, delegava il fratello a recarsi lo stesso giorno personalmente con il presunto acquirente in banca per procedere al deposito dell'assegno. Evidenzia che tale deposito avveniva materialmente alla presenza della cassiera e della dipendente che in precedenza aveva confermato la fondatezza del titolo.

Fa presente che, non essendo emerse irregolarità o impedimenti ed avendo ricevuto rassicurazioni sulla esistenza del fondo dalla banca emittente tramite la dipendente della resistente, provvedeva ad effettuare il passaggio di proprietà dell'auto e la consegna della stessa all'acquirente e solo il 22/04/2025 veniva avvisato per telefono che l'assegno era stato respinto perché falso.

Contesta dunque il comportamento gravemente colposo della banca sotto i profili della diligenza e correttezza professionale, avendo fornito rassicurazioni esplicite circa la regolarità e la copertura del titolo, inducendo il cliente a porre legittimo affidamento sulla genuinità dell'assegno.

Evidenzia che la resistente ha confermato la regolarità dell'assegno senza effettuare i dovuti accertamenti, sia quando ha ricevuto la foto dell'assegno, sia in occasione del deposito allo sportello. In particolare, segnala che la dipendente della resistente aveva anche chiamato la banca emittente, ricercando su internet il numero e affidandosi al primo recapito rintracciato, senza rendersi conto che il numero era uguale a quello fornito al ricorrente dal truffatore e a lei già comunicato tramite messaggistica istantanea. Inoltre, non si avvedeva che nella città in cui verosimilmente era stato emesso l'assegno, non esisteva alcuna agenzia della banca emittente, ma solo uno sportello ATM. Osserva che la banca negoziatrice avrebbe dovuto chiedere alla banca emittente una conferma scritta della copertura dell'assegno.

Contesta altresì la mancata verifica della legittimità dell'assegno tramite i meccanismi previsti dalla disciplina di settore. Ritiene che l'acquisizione dell'immagine del QR code avrebbe scongiurato la consumazione della truffa, poiché avrebbe permesso di rilevare un errore.

Rileva poi che subito dopo la negoziazione del titolo verificava da app il saldo del conto ove risultava immediatamente accreditato l'importo dell'assegno e che tale importo risultava disponibile anche dopo l'emersione della truffa, a dimostrazione della superficialità e negligenza dell'operato della resistente. Tanto premesso, chiede il rimborso dell'importo del titolo; in via subordinata, il risarcimento del danno patito pari a € 58.000,00, oltre alla refusione delle spese legali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario ricostruisce i fatti, affermando che il ricorrente contattava, in data 17/04/2025 tramite app di messaggistica istantanea, una dipendente della banca al suo numero di cellulare privato e al di fuori dell'orario lavorativo (alle 07:50), chiedendole di essere chiamato con urgenza; tale dipendente alle ore 08:10 telefonava al ricorrente, il quale le chiedeva informazioni relative all'incasso dell'assegno circolare da versare sul suo conto aziendale e al quale rispondeva che non esistevano modalità certe per ricevere informazioni sulla provvista del titolo, se non attendendo i giorni necessari per l'accredito della disponibilità delle somme sul rapporto.

Afferma che, alle successive 9:35, il ricorrente inviava copia dell'assegno alla dipendente e la chiamava, chiedendole di contattare la banca emittente e alle 9:39 la dipendente confermava la presa in carico della richiesta con il messaggio "tutto ok". Precisa poi che, in seguito ad ulteriori richieste di rassicurazioni, veniva suggerito al ricorrente di utilizzare bonifici istantanei o urgenti per la compravendita, come già fatto in passato.

Rappresenta che alle ore 11:50 l'assegno circolare emesso in data 16/04/2025 da altro intermediario per € 58.000,00 veniva versato sul conto della società ricorrente. Fa presente che durante le operazioni di versamento il ricorrente chiedeva alla dipendente la "bene-emissione" e che a tale richiesta non veniva dato corso poiché non vi era certezza della provvista, ribadendo che a tal fine occorreva attendere i tempi di maturazione della disponibilità.

Chiarisce dunque di non aver mai dato al ricorrente una esplicita rassicurazione circa la copertura dell'assegno e la solvibilità del debitore, ma di aver rappresentato i rischi dell'operazione che il ricorrente ha deciso, autonomamente, di accettare per concludere un affare ritenuto vantaggioso.

A conferma della corretta negoziazione dell'assegno circolare, segnala che nella distinta di versamento dell'assegno presentata per l'incasso del titolo è riportata l'avvertenza secondo cui "l'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine". Saggiunge che nella contabile di versamento è riportata espressamente, oltre alla data di valuta, anche la data di disponibilità (24/04/2025), termine entro il quale la banca avrebbe potuto legittimamente procedere a non accreditare l'importo del titolo.

Evidenzia poi che, in fase di negoziazione, effettuava tutti i controlli previsti dalla normativa, constatando che l'assegno rispettava i parametri di qualità.

Tanto premesso, evidenzia che la società ricorrente non prova l'avvenuta consegna dell'autovettura al presunto tuffatore e che, peraltro, l'auto risulta ancora di proprietà della medesima società, come evincibile da visura storica al PRA.

Afferma pertanto che, essendo ancora l'autovettura per la quale è stato negoziato il titolo nella piena proprietà della società ricorrente, nessun danno può essersi prodotto nella sfera giuridico-patrimoniale di quest'ultima.

Fa presente, peraltro, che la ricorrente è un soggetto professionale che si occupa abitualmente di commercio di autovetture e, come tale, conosce i rischi connessi a questo tipo di operazioni commerciali e le problematiche sottese all'accettazione di uno strumento di pagamento, quale l'assegno circolare, la cui genuinità è conoscibile solo dopo l'esito "formale" della sua negoziazione.

Osserva che dagli estratti conto si evince che la ricorrente ha utilizzato per la vendita di autovetture anche i bonifici istantanei, come avvenuto pochi giorni prima dell'incasso dell'assegno circolare.

Lamenta dunque che la ricorrente avrebbe dovuto fare ricorso a tale modalità di pagamento, tenuto conto anche dell'elevato importo dell'assegno, o avrebbe dovuto attendere la disponibilità sul conto dopo il versamento del titolo.

Ritiene pertanto che il danno lamentato sia conseguenza autonoma di una scelta di carattere imprenditoriale della ricorrente.

Infine, contesta la richiesta di rimborso delle spese legali, posto che le Disposizioni ABF non rendono indispensabile l'assistenza di un professionista.

La ricorrente, in sede di repliche, eccepisce anzitutto di aver contattato privatamente la dipendente della resistente non per amicizia o conoscenza, ma in quanto sua referente per ogni necessità e che il significato dell'espressione "tutto ok", utilizzata da tale dipendente nella chat di messaggistica istantanea, è stato quello di assicurare il cliente sulla bontà del titolo e non, piuttosto, di presa in carico della richiesta.

Nega di aver ricevuto una serie infinita di spiegazioni volte a convincerlo a utilizzare una altra procedura di pagamento più sicura, sottolineando che la chiamata con la dipendente è durata solo 57 secondi.

Precisa poi che il giorno in cui veniva avvisato del mancato accredito del titolo per falsità si recava con il suo avvocato presso l'agenzia della resistente per chiedere chiarimenti. In tale occasione, emergeva la superficialità della dipendente in quanto il numero dell'agenzia della banca emittente a cui aveva telefonato corrispondeva al numero contenuto nel messaggio ricevuto dal truffatore e nel luogo in cui doveva trovarsi tale agenzia in realtà è presente solo uno sportello ATM.

Lamenta che la dipendente ha effettuato una semplice ricerca del numero su internet, anziché passare per canali bancari ufficiali che le avrebbero permesso di constatare la falsità del titolo.

Ciò posto, ritiene che la resistente non abbia adottato le misure antifrode nella fase di negoziazione, atteso che non ha constatato alcuna irregolarità a fronte di un assegno totalmente falso, emesso da una agenzia inesistente.

Relativamente alla dichiarazione delle dipendenti coinvolte nella negoziazione e allegate in atti dalla resistente, osserva che dalle stesse emergono elementi di contraddittorietà, rispetto alle difese della banca.

Insiste pertanto per l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso.

L'intermediario, in sede di controrepliche, evidenzia che le comunicazioni prodotte dalla ricorrente non dimostrano in modo chiaro l'esistenza di interlocuzioni con Pubbliche Autorità riguardo alla specifica autovettura o all'ipotetico acquirente che avrebbe consegnato l'assegno circolare.

Rileva che le uniche PEC che coinvolgerebbero Autorità sono datate 14/06/2025, quindi successive di quasi due mesi ai fatti contestati, e riguardano solo una richiesta di rimborso spese per pratiche di voltura.

Evidenzia poi che il PRA ha chiarito che non c'è stato alcun accertamento giudiziale dei fatti riferiti dalla ricorrente e che non esiste alcuna ordinanza che abbia disposto la riconsiderazione della pratica.

Osserva peraltro che la ricorrente non allega alcun contratto di compravendita o quietanza intervenuta tra la stessa società ed il soggetto dal quale avrebbe ricevuto l'assegno in pagamento; né la documentazione del passaggio di proprietà e la prova della riconsiderazione. A tale ultimo riguardo, precisa che la ricorrente allega solo una stampa da un programma informatico, senza alcuna attestazione ufficiale del PRA.

Ritiene che tutti questi aspetti non permettano di comprovare la consegna del bene oggetto della transazione commerciale.

Ribadisce che la propria dipendente non ha fornito alcuna conferma della solvibilità del titolo, bensì un aggiornamento interlocutorio, volto a consentire alla ricorrente di valutare, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, se procedere o meno con la compravendita dell'autovettura.

Fa presente che tale circostanza, ovvero l'impossibilità di rilasciare "bene-emissione", è stata confermata anche dal cassiere.

Infine, rappresenta che l'assegno non mostrava alcuna alterazione visibile "ictu oculi", né il ricorrente ha mai contestato formalmente l'aspetto materiale del titolo. Richiama alcune pronunce della giurisprudenza e dell'ABF secondo cui "la responsabilità della banca negoziatrice sussiste solo in presenza di alterazioni evidenti, rilevabili ad occhio nudo e secondo le competenze di un bancario medio, senza necessità di strumenti tecnici o competenze da esperto grafologo".

Ritiene pertanto che il ricorrente abbia tenuto un comportamento negligente poiché ha consegnato la merce prima di verificare l'autenticità del titolo.

DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto il mancato accredito sul conto corrente della società ricorrente dell'importo di un assegno circolare di € 58.000,00, ricevuto in occasione della vendita di una autovettura, rivelatosi falso successivamente alla sua negoziazione.

In particolare, la società ricorrente contesta la correttezza della condotta della resistente per aver fornito rassicurazioni in merito alla regolarità e copertura del titolo, sia prima che al momento della presentazione del titolo, senza porre in essere tutte le necessarie attività di riscontro e controllo e domanda il riconoscimento del controvalore dell'assegno (€ 58.000,00) sia a titolo restitutorio che risarcitorio.

Il Collegio, nel ricostruire la vicenda, osserva che tra le parti non è in contestazione che:

- in data 17/04/2025, il rappresentante legale della ricorrente ha contattato una dipendente della resistente sul suo numero privato inviandole la foto dell'assegno in questione e il numero dell'agenzia che lo avrebbe emesso;
- il medesimo giorno l'assegno è stato negoziato presso la resistente;
- l'assegno in questione veniva inizialmente accreditato sul conto corrente della società;
- il 22/04/2025, il rappresentante legale apprendeva che l'assegno risultava falso, con storno della somma in precedenza accreditata.

La resistente contesta di non aver fornito alcuna rassicurazione o bene emissione relativamente al titolo e di aver rappresentato alla ricorrente che a tal fine occorreva attendere i tempi di maturazione della disponibilità.

Nello stralcio della denuncia allegata in atti il rappresentante legale della ricorrente dichiara che:

- in data 17/04/2025 inviava foto dell'assegno alla dipendente della resistente tramite app di messaggistica istantanea, la quale gli comunicava che l'assegno era coperto;
- lo stesso giorno alle ore 10:30 si recava in filiale con l'acquirente per depositare l'assegno, dopodiché eseguivano il passaggio di proprietà;
- concluse le operazioni di vendita, l'acquirente andava via con l'auto;
- in data 22/04/2025 veniva avvisato che l'assegno era scoperto;
- tentava di contattare l'acquirente che non rispondeva.

Il Collegio rammenta che in caso di clonazione o di contraffazione di assegni, in più occasioni, l'Arbitro ha ricordato che la diligenza della banca nel controllare la genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., dovendo quindi essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere (ex multis Collegio di Bari, decisione n. 16716/17; Collegio di Milano, decisione n. 521/17). In particolare, con riferimento alla responsabilità dell'intermediario negoziatore, si è affermato che "in ordine alla negoziazione di titoli contraffatti, si ritiene che la diligenza professionale del banchiere comprenda anche un esame del titolo a vista, ma sicuramente non superficiale; di conseguenza, la responsabilità della banca può essere dichiarata solamente laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili *ictu oculi*" (cfr., Collegio Bari, decisione n. 13513/2023).

Quanto alla regolarità formale del titolo, l'intermediario afferma che l'assegno circolare presentato non mostrava alcuna alterazione visibile "*ictu oculi*" e in fase di negoziazione rispettava i parametri di qualità previsti da 13 specifici controlli (c.d. Controlli IQA) e, conseguentemente, ne venivano trasmessi i dati all'emittente. Rappresenta che solo per gli assegni per i quali il negoziatore non è in grado di generare un'immagine che rispetti tutti i 13 controlli è previsto il blocco della negoziazione e un'apposita soluzione operativa cosiddetta di "back-up" che consente al cliente di (i) rinunciare alla negoziazione del titolo o (ii) confermare la negoziazione, che avviene mediante una procedura al dopo incasso.

Il Collegio, tuttavia, constata che il titolo in questione è stato emesso il 16/04/2025, quindi dopo l'entrata in vigore del Regolamento della Banca d'Italia del 2016 che ha disciplinato la presentazione al pagamento degli assegni in forma elettronica, prevedendo i casi in cui la banca negoziatrice è tenuta ad inviare al trattario o all'emittente l'immagine del titolo. Dal 1° luglio 2016, inoltre, è operativo l'obbligo per gli intermediari di consegnare ai clienti assegni rispondenti ai nuovi standard, che richiedono l'apposizione del codice QR bidimensionale, necessario nell'ambito della nuova procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (che è divenuta l'unica procedura utilizzabile dalle banche per il pagamento degli assegni dal 9 luglio 2018, come precisato dalla Circolare ABI Serie Tecnica n. 12 del 04.07.2018).

In merito alla diligenza richiesta alla banca negoziatrice nella verifica circa l'autenticità dell'assegno, assumono in primo luogo, rilevanza gli standard fissati dall'ABI *ratione temporis*, di cui alla Circolare Serie tecnica n. 21, del 12/06/2014 ed alla Circolare Serie tecnica n. 5, del 22/03/2016.

Ciò premesso, il Collegio rileva che dal confronto tra il prototipo di assegno circolare indicato nella predetta Circolare ABI n. 5 del 2016 e l'assegno negoziato sono presenti almeno tre anomalie agevolmente rilevabili anche solo sulla base di un suo sommario esame:

- la mancata centratura del "data matrix";
- la presenza di due linee in calce allo spazio riservato all'importo in lettere e al beneficiario (si rammenta che la Circolare ABI del 2016 sopra richiamata fa presente che "sugli assegni circolari e sugli assegni di traenza, in calce allo spazio destinato ad accogliere le informazioni relative a "beneficiario" e "importo in lettere", non deve essere presente alcuna linea";

- sopra alla codeline, la presenza delle diciture “decine di migliaia di euro” e “migliaia di euro”, in luogo, rispettivamente, delle diciture “centinaia di migliaia” e “decine di migliaia” presenti nel prototipo

In proposito il Collegio ricorda che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283/18) ha chiarito che, in presenza di indizi di irregolarità dell'assegno (come nel caso di specie), vi è responsabilità della banca negoziatrice, affermando che: “incombe in responsabilità l'intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell'assegno, non ponga in essere almeno le cautele necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica all'emittente.”

A questo deve aggiungersi che – come è stato rilevato dalla ricorrente – da una consultazione degli albi delle banche e dei gruppi bancari non si è rinvenuta la presenza della banca emittente. La responsabilità dell'intermediario per aver negoziato l'assegno, nonostante la presenza delle sopra evidenziate anomalie, rilevabili *ictu oculi*, è, tuttavia, in parte mitigata da quella del ricorrente che, con leggerezza, ha consegnato il bene oggetto della compravendita, senza attendere di verificare il buon fine dell'assegno offerto in pagamento, con l'accredito della somma. E tale cautela avrebbe dovuto essere tanto più necessaria proprio in considerazione dell'entità del valore della compravendita (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 9692/2023).

Quanto al rilascio del c.d. bene emissione, il Collegio constata che non vi sia una concorde rappresentazione delle parti. La ricorrente afferma di aver provveduto al perfezionamento della compravendita facendo legittimo affidamento sulle rassicurazioni ricevute dal personale della filiale sia telefonicamente che al momento della negoziazione del titolo. In particolare, sostiene di aver ricevuto rassicurazioni sulla “bontà” del titolo prima della negoziazione, tramite messaggistica istantanea, da una dipendente della resistente, nonché al momento della negoziazione, quando gli sarebbe stata garantita l'esistenza dei fondi presso l'emittente, alla presenza della cassiera e della dipendente precedentemente contattata.

Per parte sua, la resistente nega di aver fornito rassicurazioni sulla validità del titolo e, dunque, sul buon esito dell'operazione. La banca contesta specificamente di aver rilasciato il bene-emissione e, anzi, evidenzia come al ricorrente siano addirittura pervenute da due dipendenti della stessa Agenzia, con ruoli differenti, in momenti diversi antecedenti alla negoziazione, comunicazioni inerenti all'impossibilità di fornire “bene-emissioni”, suggerendo l'utilizzo da parte del pagatore di bonifici istantanei.

Il Collegio, in proposito, rammenta che la richiesta di bene emissione non costituisce un obbligo per l'intermediario negoziatore, che ben può legittimamente negare la propria assistenza, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego sia manifestato in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza.

Nel caso in esame, peraltro, non vi è prova, neppure indiziaria, del rilascio del bene emissione. In ogni caso, risulta agli atti che nella distinta di versamento dell'assegno presentata per l'incasso del titolo era riportata l'avvertenza secondo cui “l'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine”, nonché la data di valuta e la data di disponibilità del 24/04/2025, termine entro il quale la banca avrebbe potuto legittimamente procedere a non accreditare l'importo del titolo. Inoltre, nella medesima distinta era altresì precisato che “Nel caso di negoziazione di assegno circolare, l'eventuale “bene missione” comunicata dalla banca emittente non costituisce garanzia del buon esito del medesimo assegno; pertanto, l'eventuale mancato pagamento del titolo da parte della banca emittente comporterà il regolare addebito del controvalore dell'assegno circolare e delle relative spese”.

Ciò detto, il Collegio, nonostante la riscontrata condotta illegittima dell'intermediario, ritiene il ricorso in esame non meritevole di accoglimento per mancanza di prova del pregiudizio subito dalla ricorrente in

conseguenza della suddetta condotta censurabile. Parte ricorrente, infatti, domanda il riconoscimento del controvalore dell'assegno (€ 58.000,00) sia a titolo restitutorio che risarcitorio.

Il profilo determinante ai fini del decidere risiede nel fatto che parte ricorrente non ha allegato elementi a supporto dell'affermazione di aver effettivamente alienato il bene per un importo corrispondente al valore nominale dell'assegno incassato, né ha prodotto documentazione ai fini della prova dell'avvenuta consegna dell'autovettura oggetto di compravendita.

Al riguardo, il Collegio di Bari ha avuto modo di stabilire che il ricorrente è tenuto ad allegare (a fini risarcitori) elementi idonei a dimostrare l'avvenuta vendita (cfr. decisione n. 56/21; in termini, cfr. anche Collegio di Milano, decisioni n. 10291/22 e n. 657/22). Circostanza, questa, la cui prova incombe su parte ricorrente, quale fatto costitutivo della pretesa fatta valere in questo procedimento. A tal proposito, l'intermediario sostiene che l'autovettura sia rimasta nella proprietà della ricorrente ed allega a supporto una visura storica del PRA datata 22/09/2025. Di contro, la ricorrente allega in sede di repliche una schermata, trasmessa in data 23/10/2025 da un'agenzia di pratiche automobilistiche, per attestare la ricusazione del passaggio di proprietà su richiesta della Questura e una mail dell'ufficio provinciale ACI del 14/06/2025 nella quale viene rappresentato che la ricusazione è stata eseguita, in accordo con la Motorizzazione, pur in assenza di un provvedimento giudiziale. Il Collegio, tuttavia, non ritiene tale documentazione comprovante la vendita e l'effettiva consegna dell'autovettura al truffatore. I Collegi ABF hanno più volte stabilito che la consegna della merce a fronte della quale è stato ricevuto in pagamento l'assegno falso, in particolare laddove si tratti di un bene di grande valore, rappresenta un prius logico e giuridico (la perdita del bene e quindi il danno) rispetto agli obblighi risarcitori dell'intermediario negoziatore del titolo che sia, in concreto, incorso in colpa per non aver fatto un buon governo della diligenza professionale impostagli dall'art. 1176, comma 2, c.c. nella negoziazione del titolo in termini di bene emissione e di difetti ictu oculi rilevabili (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 56/2021 e n. 2504/2022).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE